

## Il pretesto capzioso che ha funzionato: "riservare l'area parcheggio alle autovetture"

**I**l sindaco decide di riservare i parcheggi alle sole autovetture.

In via puramente astratta, il sindaco adempie a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, infatti, non ricorda nemmeno il termine autocaravan ma, di fatto, ne impedisce la sosta e/o la circolazione.

### Il ragionamento e il diritto

**G**ià nel 1986, il Ministro dei Lavori Pubblici chiarì l'ambito delle limitazioni: i sindaci potevano attivare limitazioni riferendosi all'art. 4 del D.P.R. N. 393/1959 (*Vecchio Codice della Strada*). A pagina 22 della Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22.01.1986, punto D - Disciplina della circolazione stradale nei centri abitati - il Ministro ricorda: " *la sosta dei veicoli va ricompresa nella nozione tecnica ed in quella giuridica di circolazione stradale ... provvedimenti a carico delle sole autocaravan non sono ammissibili ... e mai dunque in termini puramente discriminatori rispetto ad altri autoveicoli recanti le stesse caratteristiche di peso e/o in-*

*gombro. ... la possibilità che le autorità competenti emanino autonomi provvedimenti in grado anche di incidere, in certa misura, sulla libera circolazione delle autocaravan ... solo richiamandosi a distinte e specifiche discipline normative ... ove si riscontrasse l'assoluta necessità di precludere l'accesso alle autocaravan ... il relativo provvedimento sarà di competenza del prefetto per motivi di esclusiva sicurezza pubblica ... Si ribadisce - in conclusione - che al contrario in nessun caso potrà procedersi in base a divieti di circolazione e sosta sulle strade, che si possano configurare come effettiva azione aprioristica di indiscriminata repressione, dato che le autocaravan hanno la medesima libertà di circolazione rispetto agli altri autoveicoli di pari ingombro, cui sono perfettamente equiparate ai fini della dinamica della circolazione"*

Per eludere quanto sopra, il sindaco emana un'ordinanza, richiamando in premessa genericamente gli articoli 5, 6, 7 del Codice della Strada ma evitando di riportare i motivi tecnici che giustificerebbero il divieto d'accesso al parcheggio alle autocaravan.

### Codice della Strada

#### Art. 5

3. I provvedimenti ... sono emessi ... a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.

#### Art. 7

Regolamentazione nei centri abitati

1. Nei centri abitati i comuni possono, con **ordinanze del sindaco** ...

b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per **accertate e motivate** esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, **conformemente alle direttive** impartite dal Ministro dei Lavori Pubblici, **sentiti**, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali. a) motivi di sicurezza pubblica ... in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade

**I**n tutti i casi esaminati, l'ordinanza si appalesa del tutto priva di motivazione (*in particolare in ordine ai criteri che hanno indotto l'amministrazione ad emanarla*)

e, a chi si appresta a valutare la condotta dell'Amministratore, si erge un muro impenetrabile ed ogni disquisizione è puramente accademica.